



CISL
PENSIONATI

Ufficio Legale

MINORI E PRIVACY



EDUCARE ALLA CULTURA DELLA PRIVACY A PARTIRE DAI PIÙ «PICCOLI» È FONDAMENTALE

UN BAMBINO CHE CRESCE CON LA GIUSTA CONSAPEVOLEZZA DELL'IMPORTANZA DEI PROPRI DATI AVRÀ PIÙ POSSIBILITÀ DI DIFENDERSI DA SITUAZIONI DI RISCHIO COME IL CYBERBULLISMO, LA PEDOPORNOGRAFIA, IL REVENGE PORN, ECC..

COMPRENDERE CHE IL PROPRIO NOME, IL PROPRIO INDIRIZZO DI CASA, IL PROPRIO STATO DI SALUTE, LA PROPRIA IMMAGINE E VOCE HANNO UN VALORE È LA BASE DI PARTENZA PER UNA CULTURA E RISPETTO DELLA PRIVACY.

EDUCARE ALLA CULTURA DELLA PRIVACY, A PARTIRE DALLA PIÙ GIOVANE ETÀ, È FONDAMENTALE PER FAMIGLIE, NONNI E NIPOTI.

EDUCARE ALLA CULTURA DELLA PRIVACY A PARTIRE DAI PIÙ «PICCOLI» È FONDAMENTALE

LA PRIVACY NON È UN CONCETTO ASTRATTO, MA UN VALORE CONCRETO CHE PROTEGGE LA LIBERTÀ, LA DIGNITÀ E IL FUTURO DELLE GIOVANI GENERAZIONI, FIGLI E NIPOTI.

LE LEGGI, COME IL GDPR E IL CODICE PRIVACY, OFFRONO STRUMENTI IMPORTANTI MA È NELLE MANI DELLE FAMIGLIE, E IN PARTICOLARE DEI NONNI, LA RESPONSABILITÀ DI TRASMETTERE AI PIÙ PICCOLI LA CULTURA DELLA RISERVATEZZA.

INSEGNARE AI NIPOTI CHE NON TUTTO DEVE ESSERE CONDIVISO, CHE ALCUNE COSE VANNO CUSTODITE E RISPETTATE, SIGNIFICA EDUCARLI AL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI. È UN ATTO D'AMORE CHE LI ACCOMPAGNERÀ PER TUTTA LA VITA.

CUSTODIRE LA PROPRIA RISERVATEZZA È DUNQUE IL PRIMO PASSO PER CRESCERE LIBERI, CONSAPEVOLI E SICURI IN UN MONDO SEMPRE PIÙ DIGITALE.

COSA È CAMBIATO CON IL REGOLAMENTO UE 2016/679

IL TEMA DEI MINORI È AFFRONTATO DAL GDPR CON NORME VOLTE A RAFFORZARE LA LORO PROTEZIONE.

IL GDPR HA INTRODOTTO PRESÌDI SPECIFICI PER I DATI DEI MINORI, QUALIFICANDOLI COME **“PERSONE FISICHE VULNERABILI”** CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RAFFORZATA. QUESTA IMPOSTAZIONE, GIÀ RICHIAMATA NEI CONSIDERANDO 75 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”), PERMEA VARI OBBLIGHI: BASI GIURIDICHE, TRASPARENZA, VERIFICHE DI ETÀ/CONSENSO, VALUTAZIONI D’IMPATTO E LIMITI A PROFILAZIONE E MARKETING

I MINORI MERITANO «UNA SPECIFICA PROTEZIONE» RELATIVAMENTE AI LORO DATI PERSONALI, IN QUANTO POSSONO ESSERE MENO CONSAPEVOLI DEI RISCHI, DELLE CONSEGUENZE E DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA INTERESSATE NONCHÉ DEI LORO DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CONSIDERANDO N. 38 DEL GDPR).

CONSENSO, INFORMATIVA E “MAGGIORE ETÀ” DIGITALE DEI MINORI

L'ARTICOLO 12 DEL GDPR IMPONE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI FORNIRE L'INFORMATIVA SU COME VENGONO TRATTATI I DATI IN FORMA CONCISA, TRASPARENTE, INTELLIGIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE, CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE E CHIARO, IN PARTICOLARE NEL CASO DI INFORMAZIONI DESTINATE SPECIFICAMENTE AI MINORI.

I MINORI HANNO DIRITTO A RICEVERE INFORMAZIONI TRASPARENTI AVENTI UN LESSICO, TONO E STILE ADEGUATO E PER LORO COMPRENSIBILE, ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DI FUMETTI/VIGNETTE, PITTOGRAMMI, ANIMAZIONI, ECC. (CONSIDERANDO N. 38 DEL GDPR).

IL GDPR STABILISCE CHE IN CASO DI TRATTAMENTO BASATO SUL CONSENSO, PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE AI MINORI, **QUESTO PUÒ ESSERE FORNITO DIRETTAMENTE SOLO A PARTIRE DAI 16 ANNI MA LASCIA AGLI STATI MEMBRI DELL'UE LA POSSIBILITÀ DI STABILIRE UN'ETÀ INFERIORE PURCHÉ NON AL DI SOTTO DEI 13 ANNI.**

CONSENSO, INFORMATIVA E “MAGGIORE ETÀ” DIGITALE DEI MINORI

IN ITALIA IL LIMITE È FISSATO A 14 ANNI, COME STABILITO DALL'ART. 2 - QUINQUIES DEL D. LGS. N.196/2003 E S.M.I., CD. CODICE PRIVACY.

IL GDPR HA FISSATO, **CON L'ART. 8**, UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA CHE, PERÒ, NON TOCCA LA CAPACITÀ DI AGIRE DEL MINORE, CHE RIMANE, QUINDI, QUELLA FISSATA DALL'ORDINAMENTO NAZIONALE.

TALE ART. 8 NON RIGUARDA TUTTI I TRATTAMENTI DI DATI DI MINORI, MA SOLO QUANDO TALE TRATTAMENTO:

- I) CONCERNA UN'OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE A SOGGETTI MINORI CHE HANNO ALMENO 16 ANNI (O, SECONDO L' ART. 8, UNA DIVERSA ETÀ FISSATA DAL LEGISLATORE NAZIONALE);**
- II) SIA BASATO SUL CONSENSO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 6, COMMA 1, LETT. A DEL GDPR (SE IL TRATTAMENTO HA ALTRA BASE GIURIDICA, COME AD ESEMPIO IL RISPETTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE, I LEGITTIMI INTERESSI, ECC., LA PREDETTA NORMA NON SI APPLICA).**

CONSENSO, INFORMATIVA E “MAGGIORE ETÀ” DIGITALE DEI MINORI

LADDOVE MANCHINO I DUE REQUISITI (CONCERNA UN'OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE A SOGGETTI MINORI CHE HANNO ALMENO 16 ANNI O SIA BASATO SUL CONSENSO) L'ART. 8 RICHIEDE IL CONSENSO DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

È ESSENZIALE DISTINGUERE TRA:

MAGGIORE ETÀ DIGITALE (14 ANNI IN ITALIA): ETÀ MINIMA PER ESPRIMERE UN CONSENSO VALIDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER SERVIZI DIGITALI;

CAPACITÀ DI AGIRE (ART. 2 C.C.): RIMANE FISSATA A **18 ANNI** DALL'ORDINAMENTO CIVILE. L'ART. 8, PAR. 3 GDPR PRECISA INFATTI CHE RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA CONTRATTUALE.

IN SINTESI

CONSENSO DIGITALE: VALIDO DAI **14 ANNI IN ITALIA**; SOTTO TALE SOGLIA, NECESSARIO IL CONSENSO DEI GENITORI.

CAPACITÀ DI AGIRE: RESTA ANCORATA AI **18 ANNI**; LA “MAGGIORE ETÀ DIGITALE” RIGUARDA SOLO IL CONSENSO PRIVACY.

CONSENSO NON UNIVERSALE: L'ART. 8 SI APPLICA SOLO A TRATTAMENTI FONDATI SUL CONSENSO E RELATIVI A SERVIZI DIGITALI.

CONSENSO, INFORMATIVA E “MAGGIORE ETÀ” DIGITALE DEI MINORI

IL TITOLARE DEVE ADOTTARE **MISURE RAGIONEVOLI** PER VERIFICARE ETÀ/CONSENSO GENITORIALE QUANDO RICHIESTO.

LA **TRASPARENZA** VERSO I MINORI IMPONE INFORMATIVE COMPRENSIBILI E INTERFACCE ADEGUATE; **PROFILAZIONE** E **PUBBLICITÀ MIRATA** RICHIEDONO CAUTELE ULTERIORI E, IN MOLTI CASI, UNA **DPIA**.

LE **LINEE GUIDA EDPB** STIGMATIZZANO I **DARK PATTERNS** E FORNISCONO CRITERI PER UN DESIGN RISPETTOSO DEL GDPR.

NEI CONTESTI SCOLASTICI E SOCIAL, L'USO E LA DIFFUSIONE DI **IMMAGINI DI MINORI** DEVONO RISPETTARE I PRINCIPI DI LICEITÀ, NECESSITÀ E **CONSENSO** (IN ITALIA, **ENTRAMBI I GENITORI** SOTTO I 14 ANNI PER PUBBLICAZIONI SUI SOCIAL; DAI 14 ANNI DECIDE IL MINORE, SEMPRE NEL SUO **MIGLIOR INTERESSE**).

CYBERBULLISMO

IL CYBERBULLISMO INDICA ATTI DI MOLESTIA O BULLISMO COMMESSI TRAMITE STRUMENTI DIGITALI (SOCIAL NETWORK, CHAT, VIDEOGIOCHI ONLINE).

PUÒ CONSISTERE NELLA PUBBLICAZIONE DI FOTO O VIDEO OFFENSIVI, NELLA CREAZIONE DI PROFILI FALSI, NELL'INVIO DI MESSAGGI DENIGRATORI O NELLA DIFFUSIONE DI DATI PRIVATI SENZA CONSENSO.

SPESSO È REALIZZATO CARICANDO VIDEO O FOTO OFFENSIVE IN RETE, OPPURE VIOLANDO L'IDENTITÀ DIGITALE DI UNA PERSONA SU UN SOCIAL NETWORK A DANNO DI MINORI.

IL MINORE PUÒ FAR CANCELLARE DIRETTAMENTE I CONTENUTI CHE RAPPRESENTANO FORME DI CYBERBULLISMO, SE HA PIÙ DI 14 ANNI, OPPURE CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE PUÒ FARE RICHIESTA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA DOVE SONO PUBBLICATI.

CYBERBULLISMO

COSA FARE IN CASO DI CYBERBULLISMO

- SE IL/LA RAGAZZO HA PIÙ DI 14 ANNI PUOI CHIEDERE DIRETTAMENTE LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI; SE HA MENO DI 14 ANNI LO FANNO I GENITORI.
- OCCORRE SCRIVERE AL GESTORE DEL SITO O DEL SOCIAL NETWORK CHIEDENDO LA CANCELLAZIONE ENTRO 48 ORE.
- SE IL GESTORE NON INTERVIENE, CI SI PUÒ RIVOLGERE AL GARANTE PRIVACY TRAMITE SEGNALAZIONE O RECLAMO.
- OCCORRE CONSERVARE PROVE (SCREENSHOT, LINK, MESSAGGI) CHE POTRANNO SERVIRE ANCHE IN CASO DI DENUNCIA.
- SOLITAMENTE LE SCUOLE HANNO UN REFERENTE PER IL CYBERBULLISMO.
- È POSSIBILE CHIEDERE ANCHE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN SEDE CIVILE.
- È POSSIBILE OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI LESIVI ('DIRITTO ALL'OBLIO', ART. 17 GDPR).
- LE PIATTAFORME DEVONO RISPONDERE IN TEMPI RAPIDI E COLLABORARE CON IL GARANTE.

SCUOLA

IL GDPR E IL CODICE PRIVACY NON PREVEDONO UN REGIME DIFFERENZIATO BASATO SULLA NATURA PUBBLICA O PRIVATA DELLA SCUOLA CHE TRATTA I DATI PER FINALITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, O CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMUNQUE SOGGETTE ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

L'ISTITUTO SCOLASTICO È DA QUALIFICARSI COME TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI IN RAGIONE DELLA SUA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA RISPETTO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO È COLUI CHE – IN QUANTO LEGALE RAPPRESENTANTE - IN CONCRETO PRENDE DECISIONI SULLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DA INTRAPRENDERE E SULLE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI QUESTE VERRANNO SVOLTE MEDIANTE IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E/O DOCENTE. LO STABILISCE LA LEGGE SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA, ATTRIBUENDO FUNZIONI E COMPITI.

SCUOLA

TUTTE LE SCUOLE HANNO L'OBBLIGO DI FAR CONOSCERE AGLI "INTERESSATI" (STUDENTI, FAMIGLIE, DOCENTI E ALTRO PERSONALE) COME VENGONO TRATTATI I LORO DATI PERSONALI. IL **LINGUAGGIO DELL'INFORMATIVA DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE ANCHE DAI MINORI** E DEVE CONTENERE, IN PARTICOLARE, GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TRATTAMENTO, SPECIFICANDO CHE LE FINALITÀ SONO LIMITATE ESCLUSIVAMENTE AL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE PER ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA.

IN CASO DI RICHIESTE SU COME VENGANO TRATTATI I DATI DA PARTE DELLA SCUOLA È POSSIBILE RIVOLGERE UN'ISTANZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ANCHE PER IL TRAMITE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E IN CASO DI MANCATA RISPOSTA O IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – COME AD ES. QUANDO SI VERIFICA UNA DIFFUSIONE SUL SITO INTERNET DELLA SCUOLA DEI DATI PERSONALI IN ASSENZA DI UNA IDONEA BASE GIURIDICA - È POSSIBILE RIVOLGERSI AL GARANTE PRESENTANDO UNA SEGNALAZIONE.

SCUOLA

In SINTESI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: L'ISTITUTO SCOLASTICO.

DIRIGENTE SCOLASTICO: DETERMINA FINALITÀ E MEZZI DEL TRATTAMENTO.

INFORMATIVE SCOLASTICHE: CHIARE, COMPRENSIBILI E CHILD-FRIENDLY.

FINALITÀ: SEMPRE COLLEGATE AL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, NON ULTERIORI O COMMERCIALI.

DIRITTI: ESERCITABILI VERSO SCUOLA E DPO; RICORSO AL GARANTE IN CASO DI INADEMPIENZE.

ONLINE: ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI SU SITI E PIATTAFORME.

REVENGE PORN

CONSISTE NELL'INVIO, CONSEGNA, CESSIONE, PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE, DA PARTE DI CHI LI HA REALIZZATI O SOTTRATTI E SENZA IL CONSENSO DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO, DI IMMAGINI O VIDEO A CONTENUTO SESSUALMENTE ESPLICITO DESTINATI A RIMANERE PRIVATI. TALE DIFFUSIONE AVVIENE DI SOLITO A SCOPO VENDICATIVO (AD ESEMPIO PER "PUNIRE" L'EX PARTNER CHE HA DECISO DI PORRE FINE AD UN RAPPORTO AMOROSO), PER DENIGRARE PUBBLICAMENTE, RICATTARE, BULLIZZARE O MOLESTARE.

NEL CASO IN CUI SI ABBIA UN FONDATO TIMORE CHE IMMAGINI A CONTENUTO SESSUALMENTE ESPLICITO POSSANO ESSERE DIFFUSE È POSSIBILE PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE AL GARANTE ATTRAVERSO UN'APPOSITA PROCEDURA, IL QUALE, IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI INDICATI DALLE NORME DI RIFERIMENTO, ADOTTERÀ UN PROVVEDIMENTO, CHE SARÀ NOTIFICATO ALLE PIATTAFORME COINVOLTE NEL TENTATIVO DI CONTRASTARE LA TEMUTA DIFFUSIONE.

QUESTO STRUMENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO NON SOLO DAGLI ADULTI, MA ANCHE DAI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI.

REVENGE PORN

I DIRITTI DELLA VITTIMA

- DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI (DIRITTO ALL'OBLIO).
- DIRITTO A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E MORALI (ART. 2043 C.C.).
- DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCIA PENALE (ART. 612-TER C.P.).
- POSSIBILITÀ DI ATTIVARE LA PROCEDURA DAVANTI AL GARANTE ANCHE PER I MINORI ULTRAQUATTORDICENNI.
- SE SI HANNO PIÙ DI 14 ANNI SI PUÒ CHIEDERE DIRETTAMENTE LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI; SE SI HANNO MENO DI 14 ANNI LO FANNO I GENITORI/TUTORI.
- SI PUÒ SCRIVERE AL GESTORE DEL SITO O DEL SOCIAL NETWORK CHIEDENDO LA RIMOZIONE ENTRO 48 ORE.
- SI PUÒ PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE URGENTE AL GARANTE PRIVACY TRAMITE IL MODULO DEDICATO DISPONIBILE SUL SITO WWW.GPDP.IT/REVENGEPOORN; SE LA PIATTAFORMA NON COLLABORA, IL GARANTE PUÒ ORDINARE IL BLOCCO O LA CANCELLAZIONE DEI CONTENUTI.

LA CONDIVISIONE DI IMMAGINI DI MINORI ONLINE: RISCHI E CAUTELE GIURIDICHE

I RISCHI DELLA “SHARENTING”

LA PRATICA DIFFUSA DI PUBBLICARE SUI SOCIAL NETWORK IMMAGINI DEI PROPRI FIGLI (C.D. *SHARENTING*) NON È PRIVA DI CONSEGUENZE GIURIDICHE E RELAZIONALI.

RISCHI DI UTILIZZO IMPROPRIO: LE FOTO DEI MINORI POSSONO ESSERE SOTTRATTE E RIUTILIZZATE A FINI PEDOPORNOGRAFICI, DI ADESCAMENTO, DI CYBERBULLISMO O DI FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE.

RISCHI RELAZIONALI: LA PUBBLICAZIONE NON AUTORIZZATA PUÒ GENERARE TENSIONI TRA GENITORI E FIGLI, LEDENDO IL DIRITTO DEL MINORE A UNA CRESCITA SERENA E ALLA COSTRUZIONE AUTONOMA DELLA PROPRIA IDENTITÀ DIGITALE.

RISCHI GIURIDICI: LA DIFFUSIONE ONLINE SENZA CONSENSO RAPPRESENTA UN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 4, N. 1, GDPR; I DATI RIGUARDANTI I MINORI SONO SOGGETTI A PROTEZIONE RAFFORZATA (CONSIDERANDO 38 GDPR).

LA CONDIVISIONE DI IMMAGINI DI MINORI ONLINE: RISCHI E CAUTELE GIURIDICHE

BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE

SE I GENITORI DECIDONO COMUNQUE DI CONDIVIDERE FOTO DEI FIGLI ONLINE, È OPPORTUNO RISPETTARE ALCUNE ACCORTEZZE:

- **ANONIMIZZAZIONE:** RENDERE IRRICONOSCIBILE IL VOLTO DEL MINORE TRAMITE TECNICHE DI *PIXELATURA*, SFOCATURA O L'USO DI EMOTICON;
- **CONTESTUALIZZAZIONE PRUDENTE:** EVITARE DI PUBBLICARE IMMAGINI CHE CONTENGANO DETTAGLI SENSIBILI (SCUOLA, LUOGHI ABITUALI, DIVISE SPORTIVE, ROUTINE QUOTIDIANA);
- **LIMITAZIONE DELLA VISIBILITÀ:** IMPOSTARE RESTRIZIONI SULLA CONDIVISIONE, PERMETTENDO L'ACCESSO SOLO A PERSONE FIDATE;
- **CONSENSO RECIPROCO:** SE I GENITORI SONO SEPARATI/DIVORZIATI, È NECESSARIO UN CONSENSO CONDIVISO PER LA PUBBLICAZIONE, PER NON VIOLARE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CONGIUNTA;
- **REVOCABILITÀ:** RICORDARE CHE IL CONSENSO PUÒ SEMPRE ESSERE REVOCATO E CHE I MINORI, UNA VOLTA RAGGIUNTA L'ETÀ DEL CONSENSO DIGITALE (14 ANNI IN ITALIA), POSSONO OPPORSI DIRETTAMENTE.

UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI DISPOSITIVI E DI INTERNET

SMARTPHONE, TABLET E COMPUTER SONO STRUMENTI UTILISSIMI PER APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ, MA ESPONGONO I MINORI A **RISCHI SPECIFICI** SE UTILIZZATI SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO:

- **DIVULGAZIONE INCONSAPEVOLE DI DATI PERSONALI** (INDIRIZZO, SCUOLA, ROUTINE QUOTIDIANA);
- **DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA DI CONTENUTI** (FOTO, RUBRICA DEI CONTATTI, DATI SENSIBILI);
- **ACQUISTI NON INTENZIONALI** O DOWNLOAD DI APPLICAZIONI A PAGAMENTO;
- **ACCESSO A CONTENUTI INAPPROPRIATI** (PORNOGRAFICI, VIOLENTI) O ESPOSIZIONE A FENOMENI COME *SEXTING* E **CYBERBULLISMO**;
- **ADESCAMENTO ONLINE** DA PARTE DI MALINTENZIONATI;
- **FURTO DI CREDENZIALI** E DATI DI PAGAMENTO, SFRUTTATI DA CYBERCRIMINALI;
- **ATTIVITÀ DI MICROFONO/CAMERA IN BACKGROUND** CON POSSIBILE CAPTAZIONE INDEBITA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI APP DI TERZI.

UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI DISPOSITIVI E DI INTERNET

MOLTE APPLICAZIONI RICHIEDONO, AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE, **PERMESSI ECCESSIVI** (ACCESSO A MICROFONO, VIDEOCAMERA, GEOLOCALIZZAZIONE, CONTATTI). L'UTENTE SPESSO ACCONSENTE SENZA CONSAPEVOLEZZA, LEGITTIMANDO TRATTAMENTI CHE POSSONO TRADURSI IN **PROFILAZIONE COMMERCIALE** O ADDIRITTURA IN **ASCOLTI INDESIDERATI**.

BUONE PRATICHE OPERATIVE

PER GARANTIRE UN USO SICURO DEI DISPOSITIVI DA PARTE DI BAMBINI E ADOLESCENTI, I GENITORI E GLI EDUCATORI DOVREBBERO:

- **INSTALLARE SOLO APP REALMENTE NECESSARIE;**
- **CONTROLLARE LE AUTORIZZAZIONI** RICHIESTE DA CIASCUNA APP (LIMITANDO ACCESSO A MICROFONO, VIDEOCAMERA, POSIZIONE);
- **IMPOSTARE CONTROLLI PARENTALI** SU DISPOSITIVI E PIATTAFORME;
- **UTILIZZARE IMPOSTAZIONI DI PRIVACY RESTRITTIVE** SU SOCIAL NETWORK E APP DI MESSAGGISTICA;
- **AGGIORNARE PERIODICAMENTE I DISPOSITIVI** PER RIDURRE VULNERABILITÀ DI SICUREZZA;
- **MONITORARE I TEMPI DI UTILIZZO** PER PREVENIRE DIPENDENZE DIGITALI.

VADEMECUM PRIVACY PER NIPOTI

- NON CONDIVIDERE DATI SENSIBILI (INDIRIZZO DI CASA, NUMERO DI TELEFONO, SCUOLA, DOCUMENTI).
- USARE PASSWORD LUNGHE E SEGRETE: NON DIRLE A NESSUNO.
- CHIEDERE SEMPRE AI GENITORI/NONNI PRIMA DI SCARICARE APP NUOVE O REGISTRARSI A SITI.
- SE UN SITO O UN'APP CHIEDONO IL CONSENSO, LEGGERE CON CALMA: SOTTO I 14 ANNI IN ITALIA SERVE IL CONSENSO DEI GENITORI.
- FARE ATTENZIONE A FOTO E VIDEO: NON PUBBLICARE IMMAGINI CHE POSSONO METTERTE IN IMBARAZZO O CHE MOSTRANO ALTRI BAMBINI SENZA PERMESSO.
- SE SI RICEVONO MESSAGGI STRANI O RICHIESTE SOSPETTE, PARLANE SUBITO CON UN ADULTO DI FIDUCIA.
- RICORDARSI CHE I SOCIAL E I VIDEOGIOCHI POSSONO RACCOGLIERE INFORMAZIONI: USARE SEMPRE LE IMPOSTAZIONI DI PRIVACY.

Fonti: Regolamento (UE) 2016/679; D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
EDPB, Linee guida 05/2020 sul consenso.
EDPB, Linee guida 8/2020 sul targeting degli utenti di social media.
Provvedimenti Garante Privacy su minori e profilazione
Sito: <https://www.garanteprivacy.it>

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.
Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright.